VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale";

VISTA la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

VISTA la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito indicato come Codice);

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS";

CONSIDERATO che l'art. 29 dell'allegato A alla delibera 435/01/CONS prevede l'adozione da parte dell'Autorità di provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza entro il 31 Marzo 2004;

CONSIDERATO che la direttiva quadro lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione;

CONSIDERATO che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a) e b) dell'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS riguardano specificatamente il profilo del pluralismo informativo e la tutela dei fornitori di contenuti di particolare valore;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'attuazione delle altre previsioni dell'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS, risulta opportuno valutare l'esito delle analisi previste dagli artt. 18 e 19 del Codice;

RITENUTO pertanto necessario effettuare una consultazione riguardo ai contenuti di un primo provvedimento che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettere a) e b), preveda norme a garanzia dell'accesso alle reti digitali terrestri per fornitori di contenuto di "particolare valore" per il sistema televisivo nazionale e locale;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'approvazione del provvedimento recante norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti di "particolare valore" alle reti di televisione digitale terrestre.

2. Le modalità di consultazione ed un documento che illustra i contenuti di una bozza di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 25 febbraio 2004

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A

Modalità di consultazione

L'Autorità invita le parti interessate a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni, elementi di informazioni, e documentazione relativa alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei riquadri 1–6.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica concernente il provvedimento recante norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti di televisione digitale terrestre*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Dipartimento Regolamentazione

Ufficio operatori e contenuti dell'audiovisivo, editoria e multimedialità

Att.ne ing. Federico Flaviano

Via delle Muratte 25

00187 ROMA

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere, in maniera puntuale e sintetica, le osservazioni della parte interessata sui punti descritti in dettaglio nell'Allegato B, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto e della numerazione delle questioni indicata.

Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa. L'audizione si terrà entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita, la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 335/03/CONS contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione" per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO B
CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre

1. Quadro normativo

L'Autorità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 dell'allegato A alla delibera 435/01/CONS (Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale), ha previsto di adottare, al termine del periodo utile per chiedere autorizzazioni alla sperimentazione della televisione digitale terrestre, provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza per la televisione digitale terrestre ad integrazione del regolamento stesso.

L'art. 29 recita: "*L'Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:*

a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:

1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;

2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;

c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del presente regolamento;

d) norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;

e) le modalità per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro;

f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;

g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di promuovere l'innovazione."

Il provvedimento, i cui contenuti sono oggetto della presente consultazione, riguarda le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), dell'art. 29. Queste disposizioni attengono al profilo del pluralismo informativo e alla tutela dei fornitori di contenuti di "particolare valore" e possono, quindi, essere adottate indipendentemente dall'espletamento della procedura di definizione ed analisi dei mercati prevista dagli artt. 18 e 19 del Codice. I destinatari del provvedimento oggetto della consultazione sono tutti gli operatori di rete. In ragione della necessità di garantire e di ampliare il grado del pluralismo informativo e culturale del sistema televisivo, con particolare riferimento alla televisione digitale terrestre, per tutti gli operatori di rete, relativamente alla quota di capacità che la legge ed il regolamento 435/01/CONS riserva ai fornitori di contenuti indipendenti, viene previsto un obbligo di "*must offer*" secondo i criteri individuati dall'Autorità. Per quanto riguarda i rimanenti punti di cui all'art. 29, comma 1, che non appaiono avere rilevanza immediata sugli impegni di cui all'art. 35 del medesimo regolamento (relativi alla possibilità di convertire le abilitazioni televisive), si ritiene opportuno valutare le misure necessarie all'esito della procedura di analisi dei mercati rilevanti di cui al Codice delle Comunicazioni elettroniche. Con l'entrata in vigore del cosiddetto "nuovo pacchetto" di direttive per le comunicazioni elettroniche il quadro regolamentare di riferimento è infatti parzialmente mutato in quanto l'imposizione, modifica o revoca di obblighi ex-ante a carico di operatori di rete di comunicazioni elettroniche può avvenire solo con riguardo ad "imprese che dispongono di un significativo potere di mercato previo completamento delle procedure di analisi dei mercati rilevanti".Tuttavia tale quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione. In conformità con tale impostazione l'art. 2, comma 3, del Codice delle Comunicazioni elettroniche, dispone infatti che "*rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi*".

2. Contenuti della bozza di provvedimento

2.1 Oggetto del provvedimento

L'art. 29 dispone che l'Autorità, al fine di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tenden-

ze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce:

a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:

1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;

2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;

Obiettivo principale del provvedimento è quindi disciplinare le condizioni minime atte a garantire che i fornitori di contenuti di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), della delibera n. 435/01/CONS abbiano accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete.

1. L'Autorità esprime l'orientamento di disciplinare con il presente provvedimento l'individuazione di condizioni minime atte a garantire che i fornitori di contenuti di "particolare valore", secondo i criteri individuati nel provvedimento stesso, abbiano possibilità di accesso alle reti.

2.2. Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo nazionale

Per quanto riguarda il sistema televisivo nazionale, fermo restando il titolo preferenziale previsto dall'art. 31, comma 1, del regolamento, le emittenti indipendenti di "particolare valore" potrebbero essere alternativamente individuate in riferimento ad almeno uno dei seguenti criteri:

a) l'arricchimento del contenuto educativo della programmazione attraverso canali tematici rivolti ad un pubblico di età scolare o prescolare ovvero in generale palinsesti relativi a programmi formativi;

b) il rafforzamento del pluralismo informativo attraverso canali tematici dedicati all'informazione e all'approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto sociale-economico, culturale e politico nazionale ed internazionale;

c) l'offerta di palinsesti tematici e di servizi interattivi dedicati al miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilità;

d) la promozione dell'identità culturale nazionale ed europea, per i canali che non rientrano nella definizione di canale tematico, attraverso palinsesti che garantiscano una quota di riserva a favore delle opere europee e di produttori indipendenti maggiore rispetto a quella minima prevista dalla legge n. 122/98. Tale maggiorazione si stima ragionevole nell'ordine del 25% per le opere europee (per un totale quindi pari al 75%) e del 10% per i produttori indipendenti (per un totale pari al 20%).

Indipendentemente dai requisiti di cui sopra, un ulteriore criterio selettivo potrebbe essere individuato nell'adozione di modalità tecniche che rendano fruibile la programmazione alle persone portatrici di handicap sensoriali, anche attraverso il sistema di comunicazione LIS ("lingua italiana dei segni") ovvero attraverso la disponibilità di sottotitolatura per oltre il 50% della programmazione ovvero per il tramite di un canale sonoro digitale ausiliario a favore dei non vedenti.

2. L'Autorità esprime l'orientamento di individuare (fermo restando quanto previsto dall'art. 36 del regolamento) come fornitori di contenuto di particolare valore per il sistema televisivo nazionale, i canali indipendenti a natura tematica dedicati ad una programmazione rivolta ai minori in età scolare o pre-scolare ovvero a programmi formativi in generale ovvero i canali tematici dedicati all'informazione e l'approfondimento e l'offerta di programmi e applicativi interattivi relativi al rapporto fra il cittadino e fornitori di servizi pubblici. Per i canali che non rientrano nella definizione di canale tematico si propone, in relazione alla promozione dell'identità culturale nazionale ed europea, di considerare di "particolare valore" i canali che dedichino almeno il 75% del tempo mensile di trasmissione alle opere europee ed almeno il 20% del tempo di diffusione alle opere europee di produttori indipendenti. L'Autorità esprime l'orientamento che, in ogni caso, particolare valore dovrà essere attribuito alla programmazione che è fruibile da persone portatrici di handicap sensoriali.

2.3. Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo locale

Per quanto riguarda il sistema televisivo locale, nel rispetto degli assetti istituzionali correnti, l'Autorità esprime l'orientamento che, rimanendo fermo il titolo preferenziale previsto dall'art. 36, comma 1, del regolamento, l'emanando provvedimento dovrebbe solo indicare dei criteri "cornice" a partire dai quali, a livello territoriale, potrà essere progressivamente sviluppata una regolamentazione più dettagliata. Tali criteri potrebbero essere individuati nell'attribuzione a livello locale di un particolare valore alle emittenti:

a) di natura "comunitaria" ovverosia che si impegnano a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione e a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21 come previsto dal regolamento 435/01/CONS;

b) tematiche dedicate a programmi formativi, con particolare riferimento alla localizzazione territoriale dell'attività formativa legata allo sviluppo locale dei servizi, dell'industria e dell'artigianato;

c) tematiche dedicate all'informazione locale e all'approfondimento della realtà socio-economica e politica a livello territoriale, compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali;

d) l'offerta di programmi e servizi interattivi dedicati al rapporto dei cittadini con le amministrazioni locali e con i fornitori di servizi locali di interesse generale e di pubblica utilità;

e) programmi dedicati alle minoranze linguistiche, con espresso obbligo di riserva di capacità per quanto concerne le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

3. L'Autorità esprime l'orientamento, fermo restando il titolo preferenziale previsto dall'art. 36 del regolamento, di prevedere nell'emanando provvedimento, per quanto concerne l'emittenza locale, dei criteri generali che potranno essere oggetto di specifica e più dettagliata regolamentazione a livello locale ed in particolare di individuare fornitori di contenuto di particolare valore per il sistema televisivo locale in relazione alla natura comunitaria delle emittenti ovvero i canali tematici dedicati a programmi formativi ovvero quelli dedicati all'informazione locale e all'approfondimento, ivi compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali o l'offerta di programmi e servizi di pubblica utilità con spiccata specificità locale ovvero di canali dedicati alle minoranze linguistiche.

2.4. Obblighi degli operatori di rete

L'art. 29 del regolamento prevede, nella definizione di regole a garanzia dell'accesso per i fornitori di contenuti di particolare valore, due possibili scenari legati alla disponibilità o meno di risorse suffi-

cienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti di particolare valore. Il provvedimento dovrebbe individuare le regole di accesso per i due scenari:

1) Nel primo scenario, ovverosia nel caso in cui le richieste di accesso non superino la capacità disponibile, l'accesso dei fornitori di contenuti di "particolare valore" potrebbe essere garantito tramite:

a) una corretta informazione da parte degli operatori di rete circa la disponibilità, le condizioni tecniche ed economiche di offerta relative alle risorse trasmissive da cedere a terzi;

b) l'offerta di capacità trasmissiva a condizioni di parità di trattamento. A tale fine appare necessaria una maggiore caratterizzazione di quanto già previsto dagli art. 25 e 27 del regolamento 435/01/CONS in materia di separazione contabile e societaria per gli operatori di rete, con l'emanazione di opportune linee guida in materia di ripartizione dei costi diretti ed indiretti legati all'utilizzo della rete.

2) Per i casi di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), del regolamento, ovvero in presenza di risorse insufficienti a garantire a tutti i fornitori di contenuti che ne facciano richiesta accesso alla capacità trasmissiva, sarebbe opportuno prevedere (oltre a quanto previsto al punto 1):

a) a favore dei fornitori di contenuti di particolare valore, una percentuale "di riserva", che si ritiene congrua nell'ordine del 20%, da parte degli operatori di rete che ne hanno lo specifico obbligo (di legge o regolamento), della capacità disponibile da mettere a disposizione capacità trasmissiva a soggetti terzi;

b) meccanismi che garantiscano un accesso in via prioritaria ai fornitori di contenuti individuati nel presente provvedimento.

Nell'ipotesi in cui la capacità sia stata integralmente occupata nella fase di sperimentazione, al momento della conversione dell'abilitazione in licenza, l'operatore dovrebbe considerare comunque prioritarie (nella misura della percentuale "di riserva") le richieste pervenute dai fornitori di contenuti di particolare valore. Nel caso in cui tale percentuale di riserva non sia comunque sufficiente, deve essere prevista la possibilità da parte degli operatori di rete di stipulare accordi con più fornitori di contenuto per la stessa porzione di capacità trasmissiva. In tal caso si può ipotizzare che questa sia condivisa dai vari fornitori di contenuto, su base oraria e secondo criteri statici o dinamici. La condivisione di tipo statico presuppone la suddivisione della giornata televisiva in più fasce orarie occupate stabilmente da diversi fornitori di contenuti. La condivisione di tipo dinamico presuppone una rotazione periodica degli orari assegnati tra i vari fornitori di contenuti, in modo da garantire a questi ultimi pari opportunità nello sfruttamento di fasce di ascolto più adeguate al proprio pubblico di riferimento.

4. L'Autorità esprime l'orientamento che, ai fini di garantire l'accesso ai fornitori di contenuti, risulta necessaria una corretta e tempestiva informazione da parte degli operatori di rete circa la disponibilità di capacità trasmissiva a terzi e che vengano praticate condizioni di parità di trattamento economico e tecnico con opportuna ripartizione dei costi di accesso. Nel caso di risorse insufficienti l'accesso potrebbe essere inoltre garantito, da parte degli operatori di rete che hanno lo specifico obbligo di offerta, tramite una riserva di una apposita percentuale della capacità trasmissiva a favore dei fornitori di contenuto di particolare valore e tramite la possibilità per più fornitori di contenuti di occupare lo stesso "slot" trasmissivo in regime di condivisione statica e dinamica. La riserva di capacità che appare ritenersi congrua è pari al 20% della capacità disponibile a terzi.

2.5. Risoluzione delle controversie

Le procedure di risoluzione delle controversie, nel caso di specie, assumono una particolare rilevanza al fine di garantire l'efficacia dell'impianto normativo a favore dei fornitori indipendenti; è opportuno pertanto rafforzare quanto già disposto dall'art. 28, comma 1, della delibera n. 435/01/CONS in

merito alla risoluzione delle eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti di particolare valore, che prevede l'applicazione dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97. Appare adeguato prevedere che la procedura per la risoluzione delle controversie sia conforme a quanto previsto dalla delibera n. 148/01/CONS, ovvero sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'Autorità esprime l'orientamento che la procedura per la risoluzione delle controversie su istanza di una parte interessata sia quella prevista nella delibera n. 148/01/CONS.

2.6. Disposizioni transitorie

Si ritiene opportuno, nell'emanando regolamento, precisare alcuni aspetti relativi alla tempistica per l'avvio delle procedure di rilascio delle licenze per operatore di rete ed in particolare che a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento oggetto della presente consultazione, venga prevista la possibilità di convertire l'abilitazione alla sperimentazione in licenza (secondo le modalità di cui all'art. 35 del regolamento).

Dovrebbero essere inoltre specificate le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla separazione societaria, di cui all'art. 27 del Regolamento, da completarsi, per gli operatori di rete che sono anche titolari di concessione nazionale, entro il termine previsto dall'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS (conversione delle concessioni in licenze). L'Autorità nel presente provvedimento intenderebbe prevedere che il concessionario televisivo, all'atto della domanda di conversione dell'abilitazione in licenza di operatore di rete, dovrebbe in ogni caso presentare domanda di autorizzazione a fornire contenuti (relativamente ai programmi oggetto di concessione) e quindi attuare la separazione societaria entro il termine di cui all'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS (almeno sei mesi prima la scadenza della concessione). Le suddette indicazioni dovrebbero avere effetto anche nei confronti della concessionaria del servizio pubblico.

6. L'Autorità esprime l'orientamento di far coincidere l'avvio delle procedure di rilascio delle licenze per gli operatori di rete o di conversione delle abilitazioni televisive a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per quanto riguarda la separazione societaria, gli operatori di rete che siano anche concessionari nazionali (anche se non trasmettono programmi diversi da quelli oggetto della concessione), dovrebbero attuarla entro il termine previsto dall'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS (ovverosia sei mesi prima della scadenza della concessione). L'Autorità esprime l'orientamento che le suddette indicazioni si applichino anche nei confronti della concessionaria del servizio pubblico.

DELIBERA N. 54/04/CONS
CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE DESTINATE AL SERVIZIO GSM PUBBLICO AD UN NUOVO OPERATORE ED AI GESTORI ESISTENTI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 marzo 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli artt. 14, comma 1, e 29;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113, "Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze";

VISTA la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, "Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1999;

VISTO il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di 15 anni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

VISTA la delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000, "Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002 "Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237, del 9 ottobre 2002;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTO l'accordo procedimentale tra il Ministero ed i gestori radiomobili in materia di assegnazione di frequenze trasmesso con la nota del Ministro delle comunicazioni GMO/12445/10/03 del 7 ottobre 2003;

VISTA la determina della Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni del 20 ottobre 2003 che assegna frequenze in banda GSM;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 29 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 11 marzo 2004

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 54/04/CONS

Modalità di consultazione

L'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione relativi alle misure regolamentari in materia di rilascio degli ulteriori diritti d'uso per le frequenze GSM ad uso pubblico, ivi incluse quelle relative all'eventuale ingresso di un nuovo operatore nel relativo mercato.

In particolare l'Autorità invita anche ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), del Codice, le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle specifiche proposte di decisione ed agli orientamenti dell'Autorità esposti nel testo della consultazione di cui all'allegato B, ed evidenziati mediante le domande da 1) a 10) per facilitare le osservazioni.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulle procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla pubblicazione del presente documento

nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ing. Bruno Artemisio

Ufficio Pianificazione frequenze

Dipartimento Regolamentazione

Centro Direzionale Is. B5

80143 Napoli

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse fra quelli descritti in dettaglio nell'Allegato B, nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive effettive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione, le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS i soggetti partecipanti forniscono anche la propria valutazione dell'impatto esterno delle procedure di assegnazione proposte.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 54/04/CONS
CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO "PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE DESTINATE AL SERVIZIO GSM PUBBLICO AD UN NUOVO OPERATORE ED AI GESTORI ESISTENTI"

1. Quadro di riferimento regolamentare

L'Autorità ha stabilito una serie di procedure di assegnazione delle frequenze per l'espletamento dei servizi pubblici GSM da ultimo con la delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002.

I principi stabiliti con la detta delibera sono riassumibili nei punti seguenti:

a) a tutti i gestori radiomobili GSM è data la garanzia dell'assegnazione di un minimo di 15 MHz nazionali lordi, tra 900 e 1800 MHz;

b) l'assegnazione, su richiesta, delle frequenze aggiuntive rispetto ai detti 15 MHz, a tutti i gestori GSM, avviene in maniera trasparente e non discriminatoria, fino ad un massimo di 25 MHz complessivi nazionali a 900 e a 1800 MHz;

c) l'Autorità si riserva di rivedere i tetti di assegnazione delle frequenze, fissati a 25 MHz complessivi tra 900 e 1800 MHz, e di definire le misure per l'assegnazione di ulteriori frequenze eventualmente disponibili, utilizzando procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, anche aperte ad eventuali nuovi licenziatari.

Nella stessa delibera l'Autorità ha stabilito, all'art. 6, comma 1, il calendario per la progressiva liberazione da parte di TIM della banda utilizzata per il sistema radiomobile analogico TACS. In base a tale calendario al 30 giugno 2003, TIM ha provveduto a liberare 5 MHz di banda.

L'Autorità inoltre, all'art. 7 della citata delibera, ha disposto che gli stessi gestori radiomobili assegnatari di banda su porzioni del territorio nazionale possono proporre piani di riordino ovvero la sostituzione della banda a 900 MHz e che il Ministero può fissare, sulla base della disponibilità di banda, e fermo quanto previsto in materia di tetti di assegnazione, il calendario e le modalità per la riallocazione dei canali assegnati nelle bande a 900 MHz, ai fini della razionalizzazione della banda stessa.

In data 15 settembre 2003 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" (di seguito il Codice) che recepisce il nuovo pacchetto di direttive comunitarie di settore.

Il Codice, dispone, all'art. 14, comma 1, che la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, all'art. 27, comma 6, che i diritti d'uso delle frequenze siano concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, ed all'art. 29, comma 1, che l'Autorità, quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze, deve tra l'altro:

1. concedere a tutte le parti interessate, compresi gli utenti ed i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione;

2. pubblicare qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali d'uso, indicandone le ragioni;

3. stabilire procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;

4. riesaminare tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.

Inoltre, sempre il Codice, all'art. 29, dispone che l'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali d'uso delle frequenze radio, renda nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti in base a procedure stabilite dall'Autorità.

2. Tematiche generali della banda a 1800 MHz e condizioni per l'ingresso di un nuovo operatore pubblico GSM

La banda internazionalmente allocata al GSM a 1800 MHz è costituita da 75 MHz, di cui attualmente 45 MHz sono assegnati su tutto il territorio nazionale ai gestori GSM, 20 MHz sono assegnati dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) al Ministero della Difesa e potrebbero essere liberati a seguito di esigenze di sviluppo del mercato[1], 5 MHz sono, allo stato, nella disponibilità esclusiva del Ministero della Difesa e pertanto non allocati al GSM pubblico, ed infine una porzione da 5 MHz è assegnata temporaneamente all'operatore WIND solo nelle 16 maggiori città.

La situazione delle assegnazioni in banda 1800 MHz è riassumibile al modo seguente:

Stato attuale della banda a 1800 MHz

Sotto-banda	Stato
1710 - 1715 1805 - 1810	Ministero della Difesa
1715 - 1735 1810 - 1830	GSM - liberabili secondo quanto previsto dal PNRF (attualmente Ministero della Difesa)
1735 - 1750 1830 - 1845	TIM
1750 - 1755 1845 - 1850	WIND (solo nelle 16 grandi città)
1755 - 1770 1850 - 1865	WIND
1770 - 1785 1865 - 1880	Vodafone

Complessivamente pertanto esistono le condizioni per l'assegnazione di frequenze ad un nuovo gestore pubblico GSM (ovviamente un operatore con sola licenza UMTS ha titolo a considerarsi nuovo entrante GSM). Potrebbero essere assegnabili, per una eventuale procedura di ingresso di un nuovo entrante, almeno 20 MHz di banda a 1800 MHz. Inoltre, qualora possibile, vi potrebbe essere un'ulteriore dotazione di altri 5 MHz.

Come specificato nel PNRF, la disponibilità di 20 MHz di banda a 1800 MHz, è soggetta alla liberazione da parte del Ministero della Difesa sotto opportune condizioni e pertanto tale processo di liberazione può essere avviato soltanto a fronte di un concreto interesse da parte del mercato.

(1) La nota n. 143 del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze dispone che possono essere riservate al predetto sistema sulla base delle esigenze di sviluppo del servizio individuate dall'Autorità con le procedure di cui al d.P.R. n. 318/97 e previa individuazione di una adeguata compensazione in termini di idonea risorsa spettrale a favore del Ministero della Difesa.

La necessità di verificare l'interesse per un nuovo operatore nel mercato nazionale era già stata sottolineata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere fornito nell'ambito del procedimento concluso con l'adozione della delibera n. 286/02/CONS. Infatti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel ritenere che le modalità di assegnazione previste nella delibera 286/02/CONS possano essere giustificate da particolari esigenze, tenuto conto che l'assegnazione non riguarda la totalità dello spettro disponibile, ravvede l'esigenza di assegnare il resto della banda disponibile mediante procedure concorsuali che consentano anche di verificare l'ingresso di nuovi operatori.

In tema di dotazione frequenziale per l'eventuale nuovo entrante occorre valutare se sia utile un'assegnazione di frequenze anche a 900 MHz. Il vantaggio di una dotazione su entrambe le bande 900 e 1800 MHz riguarda la possibilità di pianificare una rete cosiddetta *multilayer*. Lo svantaggio è che per la realizzazione di una rete a doppio strato sono in genere necessari investimenti maggiori, per dotarsi di strumenti ed apparati di entrambi i tipi. Per tali motivi, ed anche per la maggiore disponibilità di banda a 1800 MHz rispetto a 900 MHz (35 MHz contro 75 MHz), storicamente le reti a 900 MHz sono state appannaggio degli operatori *incumbent* mentre i nuovi operatori hanno avuto dotazioni solo a 1800 MHz. Inoltre se la dotazione del nuovo entrante fosse costituita parzialmente con porzioni di banda a 900 MHz, essa potrebbe in linea teorica prevedere al più una porzione di circa 5 MHz a 900 MHz[2], che allo stato non potrebbe che provenire dalla banda attualmente occupata dal TACS, e quindi essere situata in banda cosiddetta estesa (E-GSM). In tali condizioni il nuovo entrante avrebbe lo svantaggio di una banda soggetta ad alcune limitazioni di sfruttamento per via della minore diffusione, allo stato, di terminali ed apparati capaci di sintonizzare la stessa.

Tenuto conto delle valutazioni esposte, l'Autorità rileva che, per il nuovo entrante, una possibile efficace alternativa all'assegnazione diretta di banda a 900 MHz sia la possibilità di ottenere il *roaming* sulla rete a 900 MHz da parte degli operatori con una rete a 900 MHz ragionevolmente sviluppata e per i quali sia previsto uno specifico obbligo in tal senso.

3. Procedure proposte per l'assegnazione della banda radiomobile ad un nuovo entrante GSM

Per quanto riguarda la procedura da utilizzare per l'assegnazione di banda al nuovo entrante GSM, l'Autorità esprime l'orientamento che per garantire le esigenze di uniformi condizioni concorrenziali, questa dovrebbe essere comparabile alla procedura (procedura di licitazione del tipo *beauty contest*) seguita nel caso dell'ultima procedura selettiva dedicata al GSM avviata con la delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999 e con bando di gara pubblicato il 26 maggio 1999. Si noti infatti che degli attuali tre gestori pubblici GSM attualmente operanti, due hanno ottenuto la licenza attraverso la partecipazione ad una selezione di tipo comparativo (appunto *beauty contest*) ed un altro ha ottenuto la licenza come conversione di una concessione a suo tempo rilasciata. Utilizzando una diversa procedura, come ad esempio una procedura aperta del tipo asta pubblica, il nuovo entrante GSM potrebbe essere discriminato in quanto dovrebbe potenzialmente concorrere su criteri differenti rispetto agli altri gestori GSM, che, tra l'altro, beneficerebbero anche della loro posizione di *incumbent* e quindi di *leadership* di mercato. La soluzione qui discussa peraltro rispetterebbe le condizioni competitive preesistenti alla procedura di gara per le licenze UMTS.

Per quanto riguarda la suddetta procedura di gara per l'assegnazione della banda al nuovo entrante va osservato che, benché la scelta di una procedura selettiva con criterio di aggiudicazione

(2) L'esatta quantificazione dipende dalla effettiva realizzazione delle misure di cui alla delibera n. 286/02/CONS, e comunque la banda eventualmente disponibile potrebbe non essere tutta destinata al nuovo entrante.

basato sulla migliore offerta economica ed aperto a qualunque soggetto in possesso di dimostrate credenziali tecniche e commerciali nella gestione del servizio, sia da considerarsi in generale la più adeguata per raggiungere gli obiettivi di semplicità, equità e trasparenza nella valutazione delle offerte, permettendo di aggiudicare i diritti d'uso dello spettro a soggetti qualificati che abbiano dimostrato propensione ad un efficace utilizzo della risorsa scarsa oggetto di gara, tale principio, sulla base del quale sono state basate le più recenti procedure nazionali di assegnazione dello spettro, appare prevalente la necessità di garantire una sostanziale par condicio fra i gestori GSM.

La procedura di gara basata sul *beauty contest* prevede necessariamente l'assunzione di specifici e documentabili impegni sulla realizzazione di una copertura nazionale nonché di impegni relativi allo sviluppo delle reti e dei servizi (tali impegni divengono ovviamente obbligatori per l'aggiudicatario).

Per quanto riguarda gli altri obblighi specifici da imporre in sede di gara, nonché i criteri di aggiudicazione, l'Autorità ritiene, per gli stessi motivi, che essi debbano essere mutuati da quelli relativi alla citata gara per il quarto gestore GSM, prevedendo inoltre fra gli obblighi stessi il divieto espresso del cosiddetto *refarming* per le frequenze ottenute (assegnazione limitata all'utilizzo in tecnica GSM), coerentemente con l'identico vincolo imposto per le frequenze assegnate ai sensi della delibera n. 286/02/CONS, ed inoltre i vincoli di servizio e copertura di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della stessa delibera per poter richiedere banda aggiuntiva, rispetto ad una dotazione minima iniziale pari a 15 MHz.

Quesiti relativi al paragrafo n. 3

1) Esiste l'interesse da parte di un operatore nuovo entrante per ottenere una autorizzazione ad operare una rete nazionale GSM (assegnazione di diritto d'uso per le relative frequenze)? Si prega di accompagnare tale manifestazione di interesse con una breve descrizione dell'impresa o raggruppamento di imprese interessate e delle ragioni tecniche ed economiche che motivano la stessa.

2) Si giudica ragionevole l'orientamento dell'Autorità sul fatto che la procedura per l'assegnazione della banda (diritti d'uso) GSM ad un nuovo entrante dovrebbe essere di tipo *beauty contest* ai fini di garantire par condicio fra gli operatori GSM?

3) Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità secondo cui le garanzie imposte per la realizzazione della rete, nella procedura di *beauty contest* per il nuovo entrante, dovrebbe essere basata su criteri di selezione relativi alla copertura nazionale, alla realizzazione della rete e dei servizi?

4) Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità secondo cui la dotazione potenziale complessiva di tale operatore dovrebbe essere fino a 25 MHz nazionali, con un minimo garantito di 15 MHz?

5) Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità secondo cui la banda per il nuovo entrante dovrebbe essere costituita da sola banda a 1800 MHz e che sia data allo stesso la possibilità di accedere al *roaming* a 900 MHz? Possono essere ipotizzate altre alternative?

4. Tematiche generali relative alla banda GSM a 900 MHz ed assegnazione della stessa

Sulla base del quadro normativo sopra delineato (paragrafo 1) e della disponibilità di banda, il Ministero delle Comunicazioni ha autorizzato con determinazione del 20 ottobre 2003 un piano di assegnazione della banda immediatamente disponibile a 900 MHz (5 MHz ex TACS e 1.3 MHz ex CT1, lordi), che costituisce la prima fase di un accordo procedimentale con i gestori GSM, siglato in data 7 ottobre 2003.

Si rileva che, nel citato accordo procedimentale tra gestori e Ministero del 7 ottobre 2003, i gestori hanno avanzato la loro candidatura per l'assegnazione di tutta la banda disponibile al 31 dicembre 2005 a 900 MHz, proponendo anche un piano specifico di assegnazione che prevede tra l'altro la razionalizzazione della banda a 900 MHz stessa. Tale possibilità di assegnazione è condizionata dalla possibilità che l'Autorità riveda il limite massimo di 25 MHz per gestore stabilito con la delibera n. 286/02/CONS.

Sulla base del piano citato l'assegnazione conseguente della banda GSM al 31 dicembre 2005 sarebbe la seguente:

OPERATORE / SISTEMA	TACS 900	GSM 900
TIM	0	16.6 (1)
Vodafone		13.4
WIND		5

I dati sono in MHz accoppiati e si intendono lordi – Tutte le assegnazioni si intendono nazionali.

(1) 10 MHz sono in banda E-GSM

Tale piano di razionalizzazione della banda 900 MHz che supera con una soluzione più efficiente l'attuale frammentazione dell'utilizzo esistente, deve necessariamente essere posto in relazione alle procedure previste per il nuovo entrante. Se la banda a 900 MHz eccedente, rispetto ai tetti previsti dalla delibera n. 286/02/CONS, non dovesse entrare a far parte della dotazione di un nuovo entrante, risulta evidente che è possibile procedere all'assegnazione ai gestori esistenti della banda a 900 MHz anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito con la delibera n. 286/02/CONS. L'Autorità ritiene comunque che debba rimanere in ogni caso garantita a tutti i gestori la possibilità di richiedere l'assegnazione di 25 MHz di banda.

Per quanto riguarda le assegnazioni di banda a 900 MHz in eccesso rispetto al possibile tetto di 25 MHz, queste dovrebbero essere eseguite sulla base di specifiche misure e condizioni di autorizzazioni obiettive e trasparenti e che promuovano l'uso efficiente delle risorse spettrali e la qualità del servizio.

Tra le misure che sarebbe opportuno adottare vi sono quelle relative alle condizioni di ingresso per un nuovo operatore. Infatti, ove tale operatore dovesse disporre di sola banda a 1800 MHz, l'Autorità ritiene che il *roaming* fornito sulla banda a 900 MHz, a favore del nuovo entrante per un periodo limitato ma sufficientemente protratto nel tempo, sarebbe una misura equa, proporzionata e giustificata al fine di mantenere le condizioni di effettiva concorrenza. Infatti il nuovo entrante potrebbe disporre del *roaming* per un periodo in cui presumibilmente la propria rete non sarà ancora completamente diffusa sul territorio. Naturalmente l'obbligo di fornire il *roaming* dovrebbe ricadere solo su quegli operatori GSM che, dalle procedure di assegnazione della banda a 900 MHz, ottengano banda in eccedenza rispetto al tetto dei 25 MHz complessivi, in quanto specifica condizione di autorizzazione connessa all'assegnazione della banda stessa.

Per quanto riguarda le condizioni cui fornire il *roaming*, esso dovrebbe riguardare tutto il territorio nazionale, a condizioni orientate al costo, per un periodo pari ad almeno 5 anni dall'ingresso del nuovo entrante ovvero fintantoché il nuovo entrante non abbia la potenziale disponibilità di 25 MHz nazionali a 1800 MHz (si ipotizza infatti che la totalità dei diritti d'uso della banda a 1800 MHz non possa essere rilasciata contemporaneamente). Il *roaming* ovviamente dovrebbe riguardare tutti i servizi offerti, ivi inclusi quelli relativi a modalità di pagamento, a valore aggiunto, e quelli dati.